

Le pensioni di reversibilità della delega per la riforma fiscale e assistenziale

28 ottobre 2011 , di [Sergio Ginebri](#), [Rosa Maria Lipsi](#)

L'intervento di riordino delle pensioni di reversibilità, previsto dalla delega per la riforma fiscale e assistenziale, modificherebbe il contenuto della componente assicurativa delle pensioni di invalidità e vecchiaia. Se di questo retro-effetto non si tenesse conto, il riordino delle prestazioni assistenziali danneggerebbe non solo coloro che ricevono generosi trattamenti assistenziali nonostante siano in condizioni reddituali e patrimoniali agiate ma anche tutti gli attuali contribuenti previdenziali, che a parità di contributi versati otterrebbero delle prestazioni di fatto inferiori.

Prima di entrare nel merito, è utile definire il perimetro degli interventi interessati dalla delega, che si pone l'obiettivo di riordinare le prestazioni socio-assistenziali al fine di orientarle verso i soggetti autenticamente bisognosi. A tal fine si considerano i Conti della protezione sociale elaborati annualmente dall'Istat e che compaiono anche nella Relazione generale sulla situazione economica del paese. Per ragioni di disponibilità di dati, viene considerato il Conto relativo all'anno 2007.

Nel 2007 le prestazioni di protezione sociale fornite dalla pubblica amministrazione ammontano a 366 miliardi di euro. Di questi 94 miliardi riguardano la sanità, e non sono sicuramente interessati dalla delega. Rimangono 242 miliardi relativi alla previdenza e 29 miliardi relativi all'assistenza sociale. Anche le prestazioni che rientrano in questo ambito, tuttavia, non sono tutte coinvolte dalla delega, che sembra circoscritta agli interventi specificamente orientati alle condizioni di disagio fisico e sociale e che comportino un trasferimento monetario a favore del beneficiario.

In primo luogo, quindi, possiamo porre al di fuori del nostro campo di approfondimento le prestazioni sociali in natura, che consistono nella fornitura di servizi sociali a favore di individui in condizione di disagio. In secondo luogo, possiamo ritenere che le prestazioni sociali a fronte delle quali i beneficiari versino dei contributi obbligatori abbiano un carattere prevalentemente assicurativo e non rientrino nel campo della delega. Il che implica escludere anche le prestazioni previdenziali legate alla malattia, all'infortunio, alla disoccupazione, alla maternità. Vanno invece inclusi gli assegni al nucleo familiare, nonostante siano almeno parzialmente finanziati da versamenti contributivi. Gli assegni al nucleo familiare, infatti, sono espressamente orientati a famiglie in condizione economica disagiata e potrebbero quindi essere coinvolti da un intervento che vuole ridefinire i criteri economici di identificazione dei beneficiari delle prestazioni sociali.

Discorso a parte va fatto per le pensioni. Tutte le pensioni per le quali non vi siano versamenti contributivi, come le pensioni sociali, di invalidità civile, per non vedenti e non udenti, vanno sicuramente incluse. Al contrario, non devono essere considerate le rendite infortunistiche riconosciute dall'Inail, così come i trattamenti di invalidità, vecchiaia e anzianità. Tuttavia, vanno esclusi solo quei trattamenti che non siano interessati dall'integrazione al minimo. L'integrazione al minimo, infatti, è un chiaro intervento di carattere assistenziale e va incluso.

Rimane, infine, da affrontare il caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti di un lavoratore, oppure di un pensionato di invalidità, vecchiaia o anzianità, le cosiddette pensioni di reversibilità. Per ora possiamo considerarli prestazioni assistenziali e inserirli nel numero delle prestazioni interessate dalla delega, visto che sono già ora condizionati alla situazione economica dei beneficiari. La pensione di reversibilità al coniuge può variare in un intervallo tra il 30 e il 60 per cento della pensione diretta al variare del reddito dei beneficiari. Sulla loro duplice natura si tornerà, tuttavia, poco oltre.

In definitiva, i provvedimenti interessati dalla delega comportavano nel 2007 una spesa pari a 82 miliardi (si veda la Tabella di seguito riportata), pari al 31 per cento della spesa per previdenza e assistenza nello stesso anno. Considerando che previdenza e assistenza hanno comportato una spesa di 315 miliardi nel 2010, si può stimare che la spesa per i provvedimenti interessati dalla delega sia stata nel 2010 di 99 miliardi.

Definiti i contorni tipologici e quantitativi dei provvedimenti interessati, ci concentriamo ora sulle pensioni ai superstiti. Va innanzitutto fatto notare che le pensioni ai superstiti rappresentano il principale intervento fra le prestazioni sociali a carattere assistenziale e monetario: nel 2007, infatti pesavano per il 35 per cento. Le altre prestazioni di maggiore rilevanza sono le integrazioni al minimo sulle pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti (29 per cento), le pensioni di invalidità civile e le relative indennità di accompagnamento (16 per cento), gli assegni al nucleo familiare (8 per cento), le pensioni e gli assegni sociali (4 per cento).

Le considerazioni che seguono nascono tutte a partire dalla natura sia assistenziale che assicurativa delle prestazioni sociali ai superstiti e si concentrano sulle pensioni calcolate, parzialmente o totalmente, con il metodo cosiddetto "contributivo", cioè le pensioni del futuro prossimo. Il carattere assicurativo delle pensioni ai superstiti è infatti del tutto chiaro nel metodo contributivo, che tiene esplicitamente conto anche delle previste prestazioni dovute ai superstiti. Se, per ipotesi, la copertura al superstite venisse abolita, il meccanismo di calcolo contributivo della pensione dovrebbe essere rivisto e, a parità di contributi versati, le pensioni dirette dovrebbero avere importi maggiori.

Da ciò discende che un intervento di riordino delle prestazioni ai superstiti modificherebbe il contenuto della componente assicurativa delle pensioni di invalidità e vecchiaia. Se di questo retro-effetto non si tenesse conto, il riordino delle prestazioni assistenziali danneggerebbe non solo per i superstiti che ricevono generosi trattamenti assistenziali nonostante siano in condizioni reddituali e patrimoniali agiate ma anche tutti coloro che attualmente versano contributi previdenziali e in futuro saranno percettori di una prestazione previdenziale di invalidità e vecchiaia calcolata con il metodo contributivo.

Costoro, altrimenti, a parità di contributi versati, otterrebbero delle prestazioni di fatto inferiori.

Nel metodo di calcolo contributivo, infatti, nella computazione dei coefficienti di trasformazioni si ipotizza, sulla base di dati storici medi, che nel caso della scomparsa di un uomo i superstiti ottengano il 54 per cento della pensione, mentre nel caso della scomparsa di una donna i superstiti ottengano il 42 per cento. La differenziazione per sesso rispecchia la minore frequenza con la quale i superstiti di una donna ottengono una pensione di reversibilità piena, cioè pari al 60 per cento della pensione diretta, perché possessori di redditi superiori ai tetti stabiliti dalla normativa.

L'intervento di riordino dei trattamenti di reversibilità determinerà probabilmente una riduzione di quelle percentuali e di questo si dovrà tenere conto in futuro. Le modalità con cui tenerne conto, tuttavia, possono essere varie.

L'intervento più semplice da ipotizzare è una revisione dei coefficienti di trasformazione. Secondo i nostri calcoli, qualora nel computo dei coefficienti si ipotizzasse una pensione di reversibilità pari al 42 per cento nel caso della scomparsa di un uomo e del 36 per cento nel caso della scomparsa di una donna, il coefficiente di trasformazione a 65 anni dovrebbe essere aumentato del 2 per cento. Dello stesso ammontare aumenterebbero i trattamenti dei nuovi pensionati con 65 anni di età.

Una possibile alternativa potrebbe consistere nel compensare l'aumento del coefficiente di trasformazione con una riduzione dell'aliquota contributiva previdenziale, ora al 33 per cento del reddito imponibile nel caso dei dipendenti. Si potrebbe così aumentare il reddito ricevuto in busta paga dai lavoratori a parità di prestazioni pensionistiche dirette.

C'è infine una terza possibilità, forse più realistica rispetto ad un aumento della spesa previdenziale o a una riduzione delle entrate contributive. E' stata già sottolineata¹ la necessità di una revisione della procedura di revisione periodica dei coefficienti e di una loro estensione immediata e completa alle età comprese nell'intervallo 66-69. Nell'ambito di questa necessaria revisione si potrebbe rivedere l'insieme dei parametri sulla base dei quali vengono computati i coefficienti di trasformazione. Infatti, potrebbero essere rivisti non solo le ipotesi sull'ammontare della pensione di reversibilità, ma anche il tasso annuo di rendimento interno assicurato ai pensionati. Attualmente il tasso di rendimento interno è pari all'1,5 per cento reale, un valore forse troppo generoso, visti i deludenti tassi di crescita dell'economia italiana negli ultimi quindici anni. Secondo i nostri calcoli, qualora nel computo dei coefficienti di trasformazione la pensione di reversibilità venisse ridotta al 42 per cento nel caso della scomparsa di un uomo e del 36 per cento nel caso della scomparsa di una donna, e nel contempo il tasso di rendimento interno annuo venisse ridotto all'1,2 per cento, il tasso di sostituzione di un 65-enne rimarrebbe sostanzialmente invariato.

Tabella – Prestazioni assistenziali in denaro interessate dalla delega. Anno 2007

	Invalità	Famiglia	Vecchiaia	Superstiti	Abitazione	Esclusion e sociale	Totale	%
PREVIDENZA								
Prestazioni sociali in denaro	5.632	6.371	12.377	35.321			59.701	73
- Superstiti				28.712			28.712	35
- Integrazioni al minimo	5.143		1.2161	6.609			23.913	29
- Assegni familiari		6318					6.318	8
- Altri sussidi e assegni	489	53	216				758	1
ASSISTENZA								
Prestazioni sociali in denaro	15.364	1.983	3.820	493	314	54	22.028	27
- Pensione sociale			3655				3.655	4
- Pensione di guerra	639			456			1.095	1
- Pensione agli invalidi civili	13.083						13.083	16
- Pensione ai non vedenti	1040						1.040	1
- Pensione ai non udenti	164						164	0
- Altri assegni e sussidi	438	1983	165	37	314	54	2.991	4
TOTALE	20.996	8.354	16.197	35.814	314	54	81.729	100

Fonte: Istat, Conti della protezione sociale, Istituzioni delle Amministrazioni pubbliche, Anni 1990-2010; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, I trattamenti assistenziali anno 2009, Quaderni della ricerca sociale 2.

1. Vedi Laura Dragosei, Sergio Ginebri, Rosa Maria Lipsi, "Lavorare più al ungo per una pensione sostenibile e adeguata. Ma se lo potranno permettere tutti?", nelmerito.com, 11 febbraio 2011.